

Milano



Comune
di Milano

Direzione Economia Urbana e Lavoro
Area Attività Produttive e Commercio

Comune di Milano
A. ATTIVITA'
A. ATTIVITA' PRODUTTIVE E
PG 0543655 / 2018
Del 10/12/2018 09:19:42
ORIGINALE
A. U. PROGRAMMAZIONE E
GESTIONE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Comune di Milano
A. ATTIVITA'
A. ATTIVITA' PRODUTTIVE E
PG 0543655 / 2018
Del 10/12/2018 09:19:42
Rep. DD2R2 0000173 / 2018
Del 10/12/2018 09:19:42

OGGETTO

VENDITA DI PRODOTTI EDITORIALI IN FORMA AMBULANTE DA PARTE DEGLI EDITORI, DISTRIBUTORI ED EDICOLANTI ai sensi dell'articolo 3 del Dlgs 170/2001 avente ad oggetto il "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 108/1999".

Modalità di svolgimento, limitazioni e divieti.

IL DIRETTORE DI SETTORE

Premesso che

il D.lgs 170/2001 “Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108”, all'articolo 3 comma 1° prevede la esenzione dall'autorizzazione per particolari modalità di vendita di prodotti editoriali;

Tra le modalità di vendita per le quali è prevista tale esenzione viene contemplata, all'art. 3 comma 1 lettera e), la “vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti”.

Considerato che:

presso il territorio comunale milanese, alcuni soggetti rientranti nelle categorie sopra richiamate hanno recentemente manifestato l'interesse a svolgere l'attività di vendita di prodotti editoriali in forma ambulante, cosiddetta “itinerante”;

in carenza di una specifica regolamentazione di dettaglio occorre definire una idonea disciplina che stabilisca le modalità di vendita dei prodotti editoriali in forma ambulante sul territorio cittadino, coerentemente con le esigenze di pubblico interesse, anche di natura viabilistica, e con la necessità di addivenire ad uno sviluppo ordinato e non conflittuale delle diverse tipologie di vendita di prodotti editoriali;

Dato atto che:

il Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche del Comune di Milano, al Titolo V, artt. 29 e 30, disciplina le modalità di esercizio del commercio itinerante ambulante sul territorio cittadino e i relativi divieti;

tale regolamentazione presenta caratteristiche applicabili alla generalità delle attività di vendita itinerante svolte sul territorio cittadino, tanto che ai sensi dell'articolo 30 comma 2° è già esplicitamente disposta l'applicazione degli articoli 29 e 30 ai produttori agricoli che, operando a loro volta in regime di esenzione autorizzatoria, esercitano la vendita di propri prodotti in forma itinerante;

Considerato che:

I modi di svolgimento dell'attività definiti dall'art. 29 del Regolamento applicabili anche alla vendita ambulante di prodotti editoriali sono i seguenti:

- Il commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo mobile adibito al trasporto della stessa. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita con l'uso di banchi, anche se muniti di ruote, e con l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
- L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

- Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita da quantificare con specifica ordinanza sindacale.
- Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.
- Nello stesso giorno, l'operatore non può sostare due volte nello stesso punto e ogni sosta successiva può essere fatta solo in punti che distano almeno 100 metri dai precedenti.
- Ogni punto di sosta deve distare almeno 250 metri da ogni altro operatore itinerante.

I divieti definiti dall'art. 30 del Regolamento applicabili anche alla vendita ambulante di prodotti editoriali riguardano le seguenti aree:

- nell'intero Municipio 1 di decentramento amministrativo, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 30 bis;
- nelle aree a verde, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dal Settore comunale competente in materia di verde pubblico;
- nelle aree sottoposte con specifico provvedimento alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e ambientali);
- in tutte le altre vie e/o piazze escluse con apposito provvedimento amministrativo qualora sussistono motivi viabilistici, igienico-sanitari e di compatibilità con il contesto urbano anche sotto l'aspetto del decoro, o per altri motivi di pubblico interesse.

I sensi dell'art. 29 comma 3) e art. 30 lettera e) del Regolamento, alla vendita ambulante di prodotti editoriali sono altresì applicabili anche le disposizioni contenute nelle vigenti e Ordinanze Sindacali, con particolare riferimento:

- Al tempo massimo di permanenza nello stesso punto – fissato nel tempo massimo di due ore,
- All'estensione del divieto di commercio itinerante alle ulteriori aree indicate nei provvedimenti sindacali in materia di commercio itinerante;

Ritenuto altresì che:

In coerenza con i recenti indirizzi dell'Amministrazione Comunale finalizzati a sostenere il comparto delle edicole e a contrastare la perdurante crisi che sta interessando la categoria, si ritiene che ogni attività di vendita ambulante di prodotti editoriali debba distare almeno 250 metri da ogni altra attività di vendita di prodotti editoriali, sia che questa sia svolta in sede fissa sia su area pubblica (edicola-chiosco) o in forma ambulante;

Ciò premesso;

- Visto l'art. 107, del D.Lgs. n. 267/2000;
- Visto l'art. 3 del Dlgs 170/2001;
- Vista la D.C.R. n. X/730/2015;
- Visto il vigente Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica;
- Vista l'Ordinanza degli orari PG 78193/2013 del 29.01.2013 e successiva Ordinanza atti PG 662913/2015 del 03.12.2015 che modifica la disciplina riguardante la vendita in forma Itinerante;
- Vista l'Ordinanza P.G. 680907/2015 del 14.12.2015 afferente il divieto di svolgimento del commercio su aree pubbliche in forma Itinerante nella zona S. Siro/Meazza;

DETERMINA

1. Che l'attività di vendita ambulante di prodotti editoriali di cui all'articolo 3 comma 1° lett. e) del Dlgs 170/2001, quanto ai modi di svolgimento e ai divieti è assoggettata alla disciplina compatibile di cui agli articoli 29 e 30 del Regolamento per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale 9/2013 e alle Ordinanze Sindacali in materia di commercio su area pubblica in forma itinerante;
2. La vendita di prodotti editoriali in forma ambulante deve essere svolta nelle seguenti modalità:
 - con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo mobile adibito al trasporto della stessa. E' vietata su tutto il territorio comunale la vendita con l'uso di banchi, anche se muniti di ruote, e con l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
 - L'esercizio dell'attività è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
 - Nelle aree ove il commercio itinerante è autorizzato, la sosta è consentita nello stesso punto per il tempo strettamente necessario alle operazioni di vendita, quantificato in due ore. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta.
 - Nello stesso giorno, l'operatore non può sostare due volte nello stesso punto e ogni sosta successiva può essere fatta solo in punti che distano almeno 100 metri dai precedenti.
 - Ogni punto di sosta deve distare almeno 250 metri da ogni altra attività di vendita di prodotti editoriali, sia che questa sia svolta in sede fissa sia su area pubblica (edicola-chiosco), sia in forma ambulante.
3. La vendita di prodotti editoriali in forma ambulante è vietata:
 - Nell'intero Municipio 1 di decentramento amministrativo;
 - Nelle aree a verde, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dal Settore comunale competente in materia di verde pubblico;
 - Nelle aree sottoposte con specifico provvedimento alla disciplina del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e ambientali);
 - In tutte le altre vie e/o piazze escluse con apposito provvedimento amministrativo qualora sussistono motivi viabilistici, igienico-sanitari e di compatibilità con il contesto urbano anche sotto l'aspetto del decoro – ivi comprese le aree indicate nelle Ordinanze Sindacali di volta in volta emesse dall'Amministrazione Comunale;
4. Di dare atto che anche l'attività di vendita ambulante di prodotti editoriali deve avvenire nel rispetto delle previsioni legislative, con particolare riferimento agli articoli 4 e 5 del Dlgs 170/2001, in relazione all'obbligo di assicurare la parità di trattamento alle diverse testate e al rispetto delle modalità di vendita indicate dalla Legge.

IL DIRETTORE DI AREA
Dott. Paolo Seris

